



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N. 25

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblicano, in allegato, i Comunicati Ufficiali e le Circolari della L.N.D.:

- Comunicato Ufficiale N.120 del 27.08.2024 inerente al "Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni" sui tesserati (all.1);
- Comunicato Ufficiale N.121 del 27.08.2024 inerente all'introduzione dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva. (all.2);
- Circolare N.18 del 14.08.2024 inerente al D.L. n.113 del 9 agosto 2024 – Disposizioni tributarie per lo sport dilettantistico (all.3);
- Circolare N.19 del 19.08.2024 inerente al D.Lgs. n.108 del 5 agosto 2024 recante modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale (D. Lgs. N. 221 del 30 dicembre 2023) (all.4);
- Circolare N.20 del 20.08.2024 inerente alla riforma fiscale – Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (all.5);
- Circolare N.21 del 20.08.2024 inerente le Politiche di Safeguarding FIGC (all.5).

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 29/08/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini



COMUNICATO UFFICIALE N. 120 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 68/A della F.I.G.C inerente il “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A

Il Presidente Federale

- visti gli adempimenti previsti dal D.lgs n. 36 del 2021 e dal D.lgs. n. 39 del 2021;
- vista la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023;
- ritenuto necessario, pertanto, adottare il “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 29 luglio 2024;
- d’intesa con i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di adottare il “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO FIGC PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Art. 1 - Finalità

1. La FIGC e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle atlete e degli atleti, la loro effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "*FIGC*") uniforma la propria organizzazione, nonché gli organi e le strutture federali, ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
3. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle Società e ai tesserati della FIGC.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale e/o connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
3. Le condotte di abuso, violenza e discriminazione, come previste dal successivo art. 4, sono rilevanti a prescindere dalle modalità con le quali vengono consumate, sia di persona sia tramite modalità informatiche, sul web e/o attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Art. 3 - Diritti dei tesserati

1. Tutti i Tesserati della FIGC (di seguito "*tesserati*") hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione

politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei soggetti di cui al comma 1 costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e, pertanto, detti soggetti hanno il diritto a svolgere l'attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.

3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti.

Art. 4 - Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

2. Ai fini del comma precedente, si intendono:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore, tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere

nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare i citati soggetti in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamento, condotta o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva,

diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 5 – Buone Pratiche

Le società e i tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti finalità:

- a) creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i soggetti coinvolti;
- b) riservare ad ogni tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale o al responsabile tecnico/allenatore del minore e alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding (di seguito anche “*Commissione*”);
- d) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’atleta, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- e) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e di controllo;
- f) evitare apprezzamenti, commenti e valutazioni che possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona, anche se strettamente inerenti alla prestazione sportiva;
- g) rimuovere gli ostacoli che impediscono l’espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- h) prevenire concretamente i rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
- i) assicurare la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

Art. 6 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, nello svolgimento dell'attività federale, sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in una specifica sezione del sito internet della FIGC.
3. Le componenti federali e le loro articolazioni territoriali garantiscono la massima diffusione del presente Regolamento.

Art. 7 - Seminari informativi

1. La FIGC, anche tramite le sue componenti, promuove attività formative sulle tematiche del presente Regolamento.

Art. 8 - Composizione e nomina della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 4, è istituita presso la FIGC la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding.
2. La Commissione, in particolare:
 - a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento, da parte delle Società, dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva, dei Codici di Condotta, nonché sulla avvenuta nomina del Responsabile di cui all'art. 10, comma 7;
 - b) adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al presente Regolamento;
 - c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
 - e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e dall'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "ODV") della FIGC;
 - f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Federale.

3. La Commissione è formata da almeno 7 componenti, compreso il Presidente, nominati per un quadriennio dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
4. Possono essere nominati Presidente e componenti della Commissione coloro che sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 29 dello Statuto federale, che non incorrono in nessuna delle fattispecie previste dall'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e che sono in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-legale, medico-sanitaria o in ambito sociale, psicologico o sportivo.
5. La Commissione sottopone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il proprio regolamento di funzionamento.
6. La Commissione deve dare informativa, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio Federale in merito alle proprie deliberazioni e all'attività svolta.
7. La FIGC garantisce il supporto alle attività della Commissione per il tramite della struttura federale all'uopo individuata.
8. La Commissione esercita le proprie funzioni d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni di terzi. Le segnalazioni possono pervenire anche dall'ODV e/o dall'Organo Ricevente le segnalazioni Whistleblowing.
9. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, la Commissione è tenuta ad intervenire senza indugio, informando la Procura Federale; ha, altresì, facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia con immediatezza alla Procura Federale.

Art. 9 - Dovere di segnalazione e obblighi di riservatezza

1. I tesserati che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Commissione.
2. Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.
3. La Commissione garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto dallo stesso o valutato necessario per la tutela dei soggetti coinvolti.
4. La tutela di cui al comma 3 non è garantita nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
5. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo, è istituito il servizio di segnalazione sul sito internet istituzionale della FIGC.

6. La Commissione riferisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio Federale il resoconto delle segnalazioni ricevute, garantendo l'anonimato dei soggetti coinvolti, ivi incluso quanto direttamente riscontrato.

Art. 10 - Adempimenti delle società

1. Tutte le Società devono predisporre e adottare, entro 12 mesi dalla pubblicazione delle "Linee Guida FIGC" di cui al C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (di seguito, anche solo il "*Modello*") e un Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di seguito, anche solo "*Codice*"), conformi a dette Linee Guida.

2. I Modelli e i Codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e devono prevedere meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle leggi dello Stato, dei Principi Fondamentali adottati in materia dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, delle Linee Guida federali e/o alle raccomandazioni della Commissione e ad ogni altra norma sportiva sovraordinata.

3. I Modelli e i Codici di cui al comma 1 devono tener conto delle caratteristiche della Società e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

4. Le Società, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dal presente Regolamento e dalle Linee Guida della FIGC.

5. La FIGC, attraverso la Commissione e la Procura Federale, vigila sull'adozione da parte delle Società dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

6. I Modelli e i Codici di cui al presente articolo prevedono, infine, ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dal CONI, dalla UEFA, dalla FIFA e dalla FIGC in materia, nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Società e dei relativi tesserati.

7. Le Società sono obbligate a nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il "Responsabile"). La nomina del Responsabile è senza indugio comunicata alla FIGC, mediante l'invio via PEC all'indirizzo safeguarding@pec.figc.it di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello allegato (Allegato a), e pubblicata sulla pagina principale del sito

internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società.

8. Le società devono, altresì, comunicare alla FIGC, mediante l'invio via PEC all'indirizzo safeguarding@pec.figc.it di un'autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello allegato (Allegato b), l'avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023.

Art. 11 – Obblighi del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile è tenuto a garantire l'attuazione del presente Regolamento, prevenendo e contrastando ogni tipo di abuso, violenza o discriminazione sui tesserati e garantendo la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

2. Il Responsabile rende noto il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e il Codice di Condotta, e ogni aggiornamento successivo, tramite affissione in una specifica bacheca presso la sede della Società e pubblicazione sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente.

Norma transitoria

1. Fino alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, l'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo è assolto dal legale rappresentante della Società o da un suo delegato.

Art. 12 – Sanzioni

1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al Regolamento o il rilascio di dichiarazioni non veritiere rispetto ai predetti obblighi, costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionati secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva.

2. Le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati, che abbiano violato i divieti di cui al capo II del Titolo I, libro III del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecis del codice penale sono previste dal Codice di Giustizia Sportiva federale.

All. a) al Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni

Auto-certificazione nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Il sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

Residente in _____ () via _____ n _____

CAP _____

codice fiscale _____

Legale Rappresentante della società _____

(numero di matricola _____) con sede in _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76, D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

consapevole, altresì, che le dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti costituiscono illecito disciplinare sanzionato secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva

Dichiara

- che il sig. _____ è stato nominato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il "Responsabile") della società _____;

- che il sig. _____ possiede i requisiti richiesti per la nomina dalla legge, dalle disposizioni emanate in materia dal CONI e dalla FIGC e dal Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva adottato dalla società;

- che la nomina del sig. _____ è stata (segnare con una crocetta una o entrambe le opzioni di seguito indicate):

affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società;

pubblicata sulla pagina principale del sito internet della Società, visibile cliccando sul link di seguito riportato _____

Data

Timbro della società e firma del Legale Rappresentante

All. b) al Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni

Auto-certificazione dell'adozione del "Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva" e del "Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione"

Il sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
Residente in _____ () via _____ n. _____
CAP _____
codice fiscale _____
Legale Rappresentante della società _____
(numero di matricola _____) con sede in _____

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76, D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

consapevole, altresì, che le dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti costituiscono illecito disciplinare sanzionato secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva

Dichiara

- che la società _____
ha adottato nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI e dalla FIGC, il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (di seguito, anche solo il "Modello") e un Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (di seguito, anche solo il "Codice");

- che il Modello e il Codice sono conformi a dette Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023;

- che il Modello e il Codice sono stati (*segnare con una crocetta una o entrambe le opzioni di seguito indicate*):

affissi in una specifica bacheca presso la sede della Società;

pubblicati sulla pagina principale del sito internet della Società, visibile cliccando sul link di seguito riportato _____

Data

Timbro della società e firma del Legale Rappresentante



COMUNICATO UFFICIALE N. 121
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 69/A della F.I.G.C inerente l'introduzione dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024;
- ravvisata la necessità di introdurre l'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 29 luglio 2024;
- d'intesa con i Vice Presidenti Federali;

d e l i b e r a

di introdurre l'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 28 bis

Contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni

1. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempiono agli obblighi previsti dall'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.
2. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non inviano le dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite per ciascun illecito con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.
3. Il Legale rappresentante che rilascia dichiarazioni non veritiere ai fini di attestare quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a tre mesi.
4. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni delle società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempie agli obblighi previsti dall'art. 11 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l'inibizione non inferiore a un mese.
5. I tesserati che pongono in essere o tentino di porre in essere le condotte di abuso, violenza e/o discriminazione di cui all'art. 4 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

6. I tesserati che vengono meno al dovere di segnalazione di cui all'art. 9 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

7. I tesserati che violano i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii., sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

8. I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale, sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

Norma transitoria:

- i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2025;
- i commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2024.



Roma, 14 agosto 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 18

Oggetto: D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 – Disposizioni tributarie per lo sport dilettantistico

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 38-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarie della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 38 – 2024

Oggetto: D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 – Disposizioni tributarie per lo sport dilettantistico

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024, è stato pubblicato il D. L. n. 113 del 9 agosto 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini ed interventi di carattere economico.

Le norme che interessano, in particolare, lo sport dilettantistico sono quelle disposte dagli articoli 3 e 4 del Decreto.

L'art. 3 prevede che "fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-quater, del D. L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'art. 90, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle Società Sportive Dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente Decreto".

Come è noto, con il comma 15-quater dell'art. 5 del D.L. n. 146, sopra richiamato, è stata radicalmente modificata la disciplina IVA per gli enti sportivi dilettantistici stabilendo la loro assoggettabilità all'IVA, seppure **in esenzione**, a differenza della precedente disciplina che ha considerato gli enti in argomento non soggetti al tributo e, quindi esclusi.

Sebbene ciò non rilevi ai fini del versamento dell'imposta, tuttavia l'esenzione comporta l'onere di adempimenti ovviamente finora non dovuti in quanto al momento sussiste un regime di esclusione.

L'entrata in vigore della nuova disciplina è prevista dal prossimo **1° gennaio 2025**, termine così prorogato dall'art. 3, comma 12-sexies, introdotto dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, di conversione del D. L. n. 215 del 30 dicembre 2023.

La disposizione introdotta dall'art. 3 del D. L. n. 113/2024, di fatto costituisce una sanatoria dal momento che la precedente disciplina di esclusione dall'IVA non aveva mai disposto l'esclusione per le Società Sportive Dilettantistiche – nel rispetto della direttiva europea IVA; soltanto con l'art. 90, comma 1, della Legge n. 289/2002, che ha previsto che "Le disposizioni della L. 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro", è stata legislativamente consentita l'esclusione dall'IVA anche alle SSD senza fine di lucro.

Pertanto, **possono ritenersi applicabili** anche alle SSD le disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma del DPR n. 633/1972 - IVA - e sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del Decreto – 10 agosto 2024 –

La disposizione recata dall'art. 3 del D. L. n. 113/2024, ovviamente, ha validità fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina IVA prevista, come sopra ricordato, per il 1° gennaio 2025.

Il successivo **art. 4** del D. L. n. 113, reintroduce il contributo sotto forma di credito d'imposta introdotto con l'art. 81 del D. L. 14 agosto 2020, convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto 2024 – data di entrata in vigore del D. L. n. 113 – fino a tutto il 15 novembre 2024.

Trattasi, come è noto, di un credito d'imposta pari al 50% delle spese in campagne pubblicitarie – *sponsorizzazioni* – di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro, rivolte a Leghe e Società Sportive Professionistiche e Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2023 e, comunque, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

Qualora l'investimento sia rivolto a Leghe e Società che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito relativo ai ricavi non trova applicazione.

Le Società Sportive interessate dalla misura certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono esclusi i soggetti che aderiscono al regime della Legge n. 398/1991.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza al Dipartimento per lo Sport.

Il corrispettivo sostenuto per le spese in argomento costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità.



Roma, 19 agosto 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 19

Oggetto: D. Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 recante modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale (D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 39-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciacolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 39 – 2024 –

Oggetto: D. Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 recante modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale (D. Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo in oggetto, correttivo del D. Lgs n.221 del 30 dicembre 2023 (*vedasi Circolare LND n. 38 dell'8 gennaio 2024*).

Le modifiche più rilevanti sono quelle recate alla disciplina degli adempimenti tributari **dall'art 2**, che di seguito si riportano:

-relativamente alle liquidazioni periodiche IVA ed ai versamenti dell'imposta da effettuare entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri, qualora l'imposta non superi il limite di 100,00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 novembre dello stesso anno (*art. 7, comma 1, lett. a), DPR 14 ottobre 1999, n. 542,*) e il versamento relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;

-**a decorrere dal 2025** la dichiarazione precompilata è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998;

-**dal 2025** le certificazioni dei contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse dai sostituti d'imposta in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti onde dare modo all'Agenzia di far confluire i dati nella precompilata delle partite IVA;

-**a modifica del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024** (*vedasi Circolare LND n. 42 del 15 gennaio 2024*), la **presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP vanno prodotte, anziché entro il 30 settembre, entro il 31 ottobre** e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche – IRES – il termine di presentazione delle dichiarazioni è posticipato dall'ultimo giorno del nono mese dalla chiusura dell'esercizio, **al decimo mese**;

-**le persone fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Ufficio Postale tra il 15 aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 15 aprile ed il 31 ottobre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;

-**i sostituti d'imposta dovranno produrre in via telematica la dichiarazione relativa all'anno precedente tra il 15 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno.**

L'art. 4 del Decreto reca modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale di cui al D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (*vedasi Circolare LND n. 53 del 23 febbraio 2024*).

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

E' stata inserita tra le cause di esclusione dall'accesso al concordato l'aver conseguito, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nell'esercizio di impresa o di arti o professioni, redditi o quote di reddito, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio di impresa, arti o professioni.

In materia di determinazione degli acconti, l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta **oggetto del concordato**, è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3%

nel caso di cui all'art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente; se l'acconto è determinato sulla base relativa al periodo d'imposta in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Per i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale, per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle IRAP e IVA entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

E' introdotto l'art. 31-*bis* che prevede il regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfettario.

E', poi, abrogato l'art. 38 del D. Lgs. n. 13/2024, concernente revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte dirette e IRAP, dal momento che i nuovi termini sono stabiliti con il precedente art. 2.

Il successivo **art. 5** reca modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

L'art. 6 differisce al **15 settembre 2024** il termine di pagamento della rata – *Rottamazione-quater* – scadente il 31 luglio 2024.



Roma, 20 agosto 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 20

Oggetto: Riforma fiscale - Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 40-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciacolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 40 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale - Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, recante riforma della riscossione, in attuazione della Legge di delega al Governo per la riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023.

Il Decreto interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema della riscossione maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza in un appropriato bilanciamento con i diritti del contribuente.

Si prevede per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – AdER - una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente gestione delle attività di recupero.

Si introduce, a decorrere dal 2025, l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati alla AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento e non riscossi, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito. Il discarico non comporta l’estinzione del debito e pertanto l’ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, riaffidarlo alla AdER.

Si prevede, poi, la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore il periodo potrà essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.

Infine, si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

Si riportano, di seguito, gli articoli che più possono interessare

Art. 2 – Viene chiarito quali sono gli adempimenti che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono a carico dell’agente della riscossione, assicurando la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, **non oltre il nono mese** successivo a quello di affidamento del carico, la gestione del processo di recupero coattivo, la tempestiva comunicazione telematica all’ente creditore, entro la fine di ogni mese, delle informazioni relative all’attività svolta.

Art. 3 – *Discarico automatico o anticipato* - A decorrere dal 1° gennaio 2025 le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione – AdER - e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, sono automaticamente discaricate. L’AdER potrà anticipare il discarico delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025, sia nell’ipotesi di chiusura del fallimento e della liquidazione giudiziale che in quella di accertata assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti.

Il successivo comma 3, prevede che gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ma non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive. La facoltà è esercitata:

a) dopo il 24° mese successivo a quello della presa in carico;

b) tra il 24° e il 30° mese successivo a quello della presa in carico

Art. 4 – Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti – Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico le quote affidate dal 1° gennaio 2025 per le quali:

a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, per le quali il discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura;

b) tra la data di affidamento ed il 31 dicembre del quinto anno successivo a esso successivo, sono stati conclusi accordi in base al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza oppure sono intervenute dilazioni ordinaria o conseguenti all'applicazione di istituti agevolativi previsti per legge – ad es. la "rottamazione" – ovvero si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza del beneficio o è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno 18 mesi consecutivi.

Art. 5 – Riaffidamento dei carichi – Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico e, cioè, decorsi cinque anni dall'affidamento, tenuto conto che il credito resta valido fino allo spirare del termine prescrizionale, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere gestita autonomamente e direttamente dall'ente creditore oppure può essere affidata dallo stesso ente creditore a soggetti privati mediante gara oppure riaffidarlo per due anni all'AdER. Il riaffidamento è volto all'esercizio, da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore. In caso di mancata riscossione nel biennio le somme riaffidate saranno eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.

Art. 6 – Verifiche, controlli e responsabilità dell'agente della riscossione – Sono disciplinate le modalità di verifica e di controllo da parte degli enti creditori dell'operato e delle responsabilità dell'agente della riscossione. In sintesi, si disciplina la verifica, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate, della conformità all'azione di recupero dei crediti affidati all'Agenzia; inoltre, sono evidenziati gli adempimenti dell'agente della riscossione sui quali l'ente creditore effettua il controllo di conformità dell'azione di recupero, nonché i termini e le modalità dell'azione stessa e i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo.

Art. 7 -Disposizioni relative al magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate- Riscossione – E' istituita una commissione che, con il supporto istruttorio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate e formula, conseguentemente, soluzioni per conseguire il discarico in tutto o in parte del magazzino. Con riferimento al magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, la commissione avrà il compito di analizzare tale magazzino per il discarico dello stesso, entro il 31 dicembre 2025 per i carichi affidati dal 2000 al 2010, entro il 31 dicembre 2027 per i carichi affidati dal 2011 al 2012 ed entro il 31 dicembre 2031 per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti.

Art. 10 – Al fine di coordinare la legislazione vigente con le misure contenute nel Decreto, è prevista l'abrogazione di alcune norme in materia di discarico per inesigibilità dell'attività di riscossione e di termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate all'agente della riscossione.

Art. 12 -Reca disposizioni in materia di impugnazione.

Art. 13 – Disposizioni in materia di dilazioni – Sono modificate le disposizioni in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del

contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva. Premesso che per le istanze di rateazione presentate fino alla fine dell'anno 2024 continuano a valere le disposizioni dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del Decreto (8 agosto 2024), nell'ottica di superare la distinzione tra la rateazione "ordinaria" attualmente concessa in un numero massimo di 72 rate, e quella "straordinaria", concessa in un numero massimo di 120 rate, è modificato l'art. 19 del DPR n. 601, del 29 settembre 1973, in materia di dilazione del pagamento, in coerenza con le indicazioni della Legge Delega che pone l'obiettivo della stabilizzazione a 120 del numero massimo di rate, prevedendo che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **su semplice richiesta** del contribuente che dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, possa concedere una dilazione, per come iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000,00 euro, fino a **84 rate** mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, a **96 rate** per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, a **108 rate** per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Su richiesta del contribuente che, invece, **documenta** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

- a)-per le somme di importo **superiore a 120.000,00 euro**, fino ad un massimo di **120 rate** mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b)-per le somme di **importo fino a 120.000,00 euro** da **85 a un massimo di 120 rate** mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, **da 97 a un massimo di 120 rate** mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, **da 109 ad un massimo di 120 rate** mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Sono, poi, determinati i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà documentata dal contribuente, prevedendo che la stessa sia effettuata avendo riguardo:

- a)-per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali in regimi fiscali semplificati, all'ISEE del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b)-per gli altri soggetti, all'indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione, e il valore della produzione.

Art. 14 – Adeguamento delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell'accertamento – Sono emanate disposizioni che concernono le procedure di riscossione di una serie di entrate riscuotibili mediante ruolo, per le quali sarà invece adottato il metodo dell'**accertamento esecutivo**. Pertanto, specifiche categorie di atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate non saranno più seguiti dalla cartella di pagamento per riscuotere la relativa pretesa. Con l'art. 29, comma 2, lett. h), del D. L. 30 luglio 2010, n. 122, era stata introdotta la disposizione che rendeva esecutivi gli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA; con l'art. 14, vengono inseriti numerosi atti che, ai fini della riscossione, non necessiteranno di una successiva cartella di pagamento. Trattasi degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in tutto o in parte in compensazione, degli avvisi e atti inerenti recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro e di imposta di successione, imposte ipotecarie e catastali, tasse automobilistiche.

Per tutti questi atti una volta notificato l'avviso di accertamento, l'atto diviene esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso e il contribuente è tenuto a versare le somme senza la necessità di attendere la cartella di pagamento. Decorsi ulteriori 30 giorni, la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione senza che si proceda a notifica della cartella di pagamento.

Art. 15 – Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali – E' introdotto al DPR n. 602/1973, un nuovo art. 25-bis, per precisare che, in presenza di una responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale è ammesso alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria; ciò a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. In tal caso l'agente della riscossione informa immediatamente i coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione presentata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

Art. 16 – Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo – Sono rese più semplici le procedure amministrative e gli adempimenti connessi ai rimborsi di competenza dell'Agenzia delle Entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari. **Il pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta può operare solo per i rimborsi di importo superiore a 500,00 euro, comprensivo di interessi.** L'Agenzia delle Entrate effettua la verifica sul beneficiario del rimborso non sull'esistenza di debiti iscritti a ruolo bensì sull'esistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette una segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Questi, ricevuta la segnalazione, notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare la proposta. In caso di accettazione della proposta, l'agente movimentata le somme e le riversa all'ente creditore entro i limiti dell'importo dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. In caso di rifiuto della proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito, cessano gli effetti della sospensione e le somme da rimborsare restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della messa a disposizione per l'avvio dell'azione esecutiva.

L'introduzione di una soglia minima di rimborsi a partire dalla quale – 500,00 euro - sarà consentito il pagamento mediante la compensazione volontaria con crediti d'imposta, consentirà di evitare, in caso di mancata accettazione della proposta di compensazione, l'avvio della procedura di recupero coattivo in presenza di importi di modesta entità, a fronte di debiti spesso di ammontare di gran lunga superiore alle somme oggetto di rimborso.

L'ambito di applicazione dell'art. 28-ter del DPR n. 602/1973 (*Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta*) è esteso anche ai **rimborsi delle imposte indirette**.

Il Decreto è entrato in vigore l'8 agosto 2024, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Roma, 27 agosto 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 21

Si comunica che nella *home page* del sito internet della Federazione Italiana Giuoco Calcio (<https://www.figc.it>) è stata inserita una sezione denominata “Politiche di Safeguarding FIGC”, nella quale sono presenti tutti i documenti rilevanti inerenti la tematica in oggetto.

Alla data odierna sono presenti nella sopracitata sezione i Comunicati Ufficiali FIGC n. 87/A del 31 agosto 2023, n. 68/A e n. 69/A del 27 agosto 2024, nonché il “Modello Safeguarding” tipo semplificato e il “Codice di Condotta Safeguarding” tipo semplificato previsti dal D.lgs n. 39 del 2021 e le relative istruzioni operative.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929